



CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S. C. P. A.
VIA PALAZZIELLO (LOCALITÀ LUFRANO) 80040 – VOLLA (NA)
CAPITALE SOCIALE I.V. € 27.787.618,77 – CCIAA NAPOLI 464122 – CF/p.IVA 05888670634
tel. 081 5777200 - info@caan.it – caan@pec.caan.it | www.caan.it

PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1

CUP: C15C23001960007 – COR 15922833 –

Decreto MASAF di concessione n° 0403820 del 01/08/2023 modificato ed integrato con Decreto MASAF n° 0135339 del 24/03/2025

Volla, 19/02/2026

Prot. n. 263/2026

Oggetto: Contratto di Appalto integrato prot. 1489 del 06/11/2025 per la “Realizzazione di progetti volti alla riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici del CENTRO AGROALIMENTARE DI NAPOLI S.C.P.A. - C.A.A.N. IN VOLLA (NA)” – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1 – “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”.

CUP C15C23001960007– CIG B72B191004.

Determina di autorizzazione del Subappalto all’impresa 3EM Group srl su richiesta dell’aggiudicatario Etra Costruzioni srl.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione

PREMESSO CHE

- il Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.a. (di seguito CAAN), in data 30/11/2022, in risposta all’Avviso indetto dal Ministero delle Politiche Agricole nell’ambito dei finanziamenti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha presentato il progetto denominato “Realizzazione di progetti volti alla riduzione degli impatti ambientali attraverso interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici del Centro agroalimentare di Napoli CAAN”;
- con decreto direttoriale n. 403820, del 1° agosto 2023, il MASAF ha riconosciuto al CAAN, per il suddetto intervento, l’importo pari ad euro 6.493.291,00 (100 % del valore del progetto);
- in data 08/04/2025 il MASAF ha notificato al CAAN il decreto n. 135339 del 24/03/2025 di variazione della concessione delle agevolazioni e di accoglimento della richiesta di proroga del termine di realizzazione del programma di investimento, proposto dal soggetto beneficiario CAAN, al 30/06/2026.

CONSIDERATO CHE

- con Determina prot. n. 1702 del 20/10/2023 è stata conferita allo scrivente, dott. Carmine Giordano, la nomina di RUP, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, per la realizzazione degli interventi, di cui al Decreto ministeriale n. 0403820 del 01/08/2023, relativi all’accesso alle agevolazioni PNRR a sostegno degli



CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S. C. P. A.

VIA PALAZZIELLO (LOCALITÀ LUFRANO) 80040 – VOLLA (NA)

CAPITALE SOCIALE I.V. € 27.787.618,77 – CCIAA NAPOLI 464122 – CF/P.IVA 05888670634

tel. 081 5777200 - info@caan.it – caan@pec.caan.it | www.caan.it

PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1

CUP: C15C23001960007 – COR 15922833 –

Decreto MASAF di concessione n° 0403820 del 01/08/2023 modificato ed integrato con Decreto MASAF n° 0135339 del 24/03/2025

- investimenti per i mercati agroalimentari, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo";
- con Determina n. 42 del 04/06/2025 la Centrale di Committenza incaricata Napoli Servizi S.p.A. ha dato avvio, per conto dell'Ente CAAN, alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 36/2023;
 - con Determina prot. n. 1173/2025 dell'11/09/2025 il CAAN ha preso atto della Determina n. 61 del 02/09/2025 con la quale la Napoli Servizi S.p.A. ha aggiudicato l'appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 36/2023 relativo ad *interventi di riqualificazione energetica, rifunzionalizzazione, ristrutturazione e digitalizzazione di processi logistici del Centro Agroalimentare di Napoli S.C.P.A. - C.A.A.N. in Vollla (NA)*" CIG B72B191004, alla società ETRA COSTRUZIONI SRL, P.IVA: 05409701215 in avvalimento, per l'esecuzione dei lavori con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA CF/P.IVA 04908490875; per l'esecuzione dei servizi di Ingegneria: S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. CF/P.IVA 09054841219, per un importo complessivo di affidamento pari a € 5.064.566,02, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 52.463,83 ed oltre IVA;
 - in data 15/09/2025, ricorrendone le motivazioni di cui all'art. 17 comma 9 del D. Lgs. 30/2023, il CAAN ha sottoscritto con l'impresa aggiudicataria apposito verbale di avvio d'urgenza delle attività, relativamente alla progettazione esecutiva;
 - in data 06/11/2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'aggiudicataria ETRA COSTRUZIONI SRL in avvalimento, per l'esecuzione dei lavori, con impresa ausiliaria CONSORZIO STABILE APPALTITALIA e con S.T.A.R. CONSULTINGS S.R.L. per l'esecuzione dei servizi di Ingegneria;
 - in data 22/12/2025, con apposito verbale acquisito al protocollo societario n. 1773, l'arch. Agostino LUPOLI, in qualità di Direttore dei Lavori, ha disposto la formale consegna dei lavori ai sensi dell'art. 3 comma 1 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

TENUTO CONTO CHE

- l'affidatario Etra Costruzioni srl, ai sensi del comma 5 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, in data 12/02/2026 ha trasmesso apposita richiesta a mezzo pec al CAAN, acquisita al protocollo societario n. 224/2026, di subappaltare all'impresa 3EM Group srl lavorazioni specialistiche volte all'installazione e al cablaggio di componenti e linee elettriche;
- in data 18/02/2026 la Etra Costruzioni srl ha integrato la suddetta richiesta, trasmettendo a mezzo pec a questa Stazione Appaltante (prot. n. 257/2026) il contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;



CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S. C. P. A.
VIA PALAZZIELLO (LOCALITÀ LUFRANO) 80040 – VOLLA (NA)
CAPITALE SOCIALE I.V. € 27.787.618,77 – CCIAA NAPOLI 464122 – CF/p.IVA 05888670634
tel. 081 5777200 - info@caan.it – caan@pec.caan.it | www.caan.it

PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1

CUP: C15C23001960007 – COR 15922833 –

Decreto MASAF di concessione n° 0403820 del 01/08/2023 modificato ed integrato con Decreto MASAF n° 0135339 del 24/03/2025

- con la medesima nota, l'affidatario ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

RILEVATO CHE

- il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

APPURATO CHE

- il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.



CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S. C. P. A.
VIA PALAZZIELLO (LOCALITÀ LUFRANO) 80040 – VOLLA (NA)
CAPITALE SOCIALE I.V. € 27.787.618,77 – CCIAA NAPOLI 464122 – CF/p.IVA 05888670634
tel. 081 5777200 - info@caan.it – caan@pec.caan.it | www.caan.it

PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1

CUP: C15C23001960007 – COR 15922833 –

Decreto MASAF di concessione n° 0403820 del 01/08/2023 modificato ed integrato con Decreto MASAF n° 0135339 del 24/03/2025

PRESO ATTO CHE

- ai sensi del comma 3 del più volte richiamato art. 119, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:
 - a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

VERIFICATO ALTRESÌ CHE

- ai sensi del comma 16 del citato art. 119, l'affidatario che intende avvalersi del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;
- la ditta subappaltatrice ha accettato il Patto d'Integrità adottato dall'Amministrazione aggiudicatrice.

RILEVATO CHE

- il sottoscritto, in qualità di Responsabile unico del progetto, ha esaminato la documentazione suddetta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;
- è stato verificato dal Responsabile unico di progetto (RUP), con esito positivo, ai sensi dell'art. 90, co. 9 del D.Lgs. n. 81/2008, il possesso e la regolarità della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 del medesimo Decreto (c.d. patente a punti).

VISTO

- la correttezza e la regolarità formale e sostanziale del procedimento;



CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S. C. P. A.
VIA PALAZZIELLO (LOCALITÀ LUFRANO) 80040 – VOLLA (NA)
CAPITALE SOCIALE I.V. € 27.787.618,77 – CCIAA NAPOLI 464122 – CF/p.IVA 05888670634
tel. 081 5777200 - info@caan.it – caan@pec.caan.it | www.caan.it

PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1

CUP: C15C23001960007 – COR 15922833 –

Decreto MASAF di concessione n° 0403820 del 01/08/2023 modificato ed integrato con Decreto MASAF n° 0135339 del 24/03/2025

- che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto, Responsabile Unico del Progetto, ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;
- che lo scrivente, nella qualità di Responsabile Unico del Progetto, non ha rilevato, né segnalato, alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interesse;
- il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.

DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico **3EM GROUP SRL**, con sede legale in Castello di Cisterna (NA), Via Antonio Gramsci n° 14, PEC: 3emgroup@pec.it – partita IVA e C.F. 08500851210, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 12/02/2026 prot. 224, dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del Codice dei Contratti, che:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge.

DI PRECISARE altresì che, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del Codice dei Contratti:

- l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;



CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S. C. P. A.
VIA PALAZZIELLO (LOCALITÀ LUFRANO) 80040 – VOLLA (NA)
CAPITALE SOCIALE I.V. € 27.787.618,77 – CCIAA NAPOLI 464122 – CF/P.IVA 05888670634
tel. 081 5777200 - info@caan.it – caan@pec.caan.it | www.caan.it

PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1
CUP: C15C23001960007 – COR 15922833 –

Decreto MASAF di concessione n° 0403820 del 01/08/2023 modificato ed integrato con Decreto MASAF n° 0135339 del 24/03/2025

- per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
- nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;

DI DISPORRE sin da ora:

- ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del Codice dei Contratti, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
- ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del Codice dei Contratti, che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.



CENTRO AGRO ALIMENTARE DI NAPOLI S. C. P. A.

VIA PALAZZIELLO (LOCALITÀ LUFRANO) 80040 – VOLLA (NA)

CAPITALE SOCIALE I.V. € 27.787.618,77 – CCIAA NAPOLI 464122 – CF/p.IVA 05888670634

tel. 081 5777200 - info@caan.it – caan@pec.caan.it | www.caan.it

PNRR – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.1

CUP: C15C23001960007 – COR 15922833 –

Decreto MASAF di concessione n° 0403820 del 01/08/2023 modificato ed integrato con Decreto MASAF n° 0135339 del 24/03/2025

DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DL, al CSE e al Collaudatore per i successivi, eventuali, adempimenti di competenza.

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori, ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

DI DARE ATTO ALTRESI' che per tutte le controversie che dovessero insorgere, derivanti dalla presente determinazione, sarà competente in esclusiva il Foro di Nola.

DI INVIARE la presente determinazione, per competenza, all'Ufficio Amministrativo CAAN.

Il Presidente del C.d.A.
Dott. Carmine Giordano